



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 100 del 08/08/2025

PORTO DI ANCONA – ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N. 23

(C.U.P.: J34B16000090005 – C.I.G.: B19482D3CD)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questo Ente n. 70 in data 07/03/2025, con il quale, previa selezione mediante apposita procedura di gara nei termini di legge, venivano aggiudicati in appalto i lavori inerenti l'intervento di adeguamento



strutturale della banchina d'ormeggio n. 23 del porto di Ancona al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) "Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. – Fincosit s.r.l. – Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. – Eurobuilding s.p.a." di cui capogruppo mandataria la "Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a." avente sede a Trieste in via Genova civ. 1 (P.ta I.V.A. e Cod.Fisc. 01336990328);

VISTO

il contratto di appalto stipulato, relativamente ai lavori come sopra aggiudicati, tra questa Autorità ed il summenzionato R.T.I. in data 11/06/2025 (rif. n. Registro repertorio n. 2246 e Registro contratti n. 1/2025);

POSTO

che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti lavori, si è proceduto in data 23/07/2025 alla consegna parziale delle aree all'uopo interessate al competente soggetto appaltatore, giusto il verbale in proposito compilato in pari data dal competente Direttore dei lavori (protocollato agli atti di questo Ente con n. 14573 in data 23/07/2025);

CONSIDERATO

che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo retrostante la banchina d'ormeggio n. 23 del porto di Ancona della superficie pari a mq 8.070,00 c.ca, normalmente adibito allo svolgimento delle attività portuali legate ai traffici marittimi mercantili, lo stesso individuato in colore blu nell'elaborato planimetrico prodotto a corredo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO

della presenza, nei pressi dell'area interessata dall'intervento di cui sopra, di uno spazio adibito a deposito di frigo-container con linee elettriche e n. 8 colonnine di alimentazione nonché annessa porzione di cabina elettrica, già oggetto di licenza d. m. reg. n. 00-7/2019 del 21/01/2019 rep. 1423 in corso di nuovo rilascio fino al 31/12/2025;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione agli usi legati alle attività portuali locali dello spazio demaniale all'uopo interessato a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI

gli atti dell'Ufficio;



SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, per conto di questa Autorità, da parte del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) “Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. – Fincosit s.r.l. – Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. – Eurobuilding s.p.a.” di cui capogruppo mandataria la “Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a.” avente sede a Trieste in via Genova civ. 1 (P.ta I.V.A. e Cod.Fisc. 01336990328), verranno prossimamente avviati i lavori inerenti all’adeguamento strutturale della banchina d’ormeggio n. 23 presso la zona doganale c.d. della darsena Marche, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo retrostante la summenzionata banchina d’ormeggio n. 23, della superficie pari a mq 8.070,00 c.ca, normalmente adibito allo svolgimento delle attività portuali legate ai traffici marittimi mercantili, lo stesso individuato in colore blu nell’elaborato planimetrico prodotto sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Con decorrenza immediata e fino all’emanazione di un apposito nuovo provvedimento, lo spazio demaniale come sopra interessato ai fini dei lavori in argomento, lo stesso evidenziato in colore blu nell’elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, restando quindi ivi vietato in proposito l’accesso di qualunque veicolo ed ogni persona.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

Art. 2

Per l’intera durata dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all’uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente recintato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire in qualunque momento intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso l’operatività portuale locale e la circostante circolazione viaria, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed



integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente formati che sia necessaria in qualunque momento per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per lui operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi gli addetti agli approvvigionamenti ovvero gli autotrasportatori (a tal riguardo, l'appaltatore dovrà provvedere a fornire adeguata informazione in merito alla conformazione dei luoghi nonché alla viabilità interna ed esterna al cantiere);
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti (Regolamento accessi approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016), nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;
- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.



Art. 4

In relazione all'interdizione di cui al precedente art. 1, con decorrenza immediata e fino all'emanazione di un apposito nuovo provvedimento, è stabilito – come rappresentato nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento – lo spazio (evidenziato in colore verde) di viabilità comune a doppio senso di marcia, utile all'accesso ed all'uscita nella vicina area destinata al deposito temporaneo di contenitori frigoriferi (evidenziata in colore viola), restando inteso in proposito quanto segue:

- su tale spazio di viabilità sono ammessi l'accesso ed il transito veicolare per i soli soggetti direttamente impegnati nelle operazioni di conferimento o di prelievo dei contenitori frigoriferi nella summenzionata area di deposito temporaneo;
- il transito veicolare nello spazio in questione avverrà comunque con ogni cautela, nel rispetto del limite di velocità pari a km/h 30,00 nonché di ogni altra disposizione discendente da norme e regolamenti vigenti;
- in relazione alla peculiarità della viabilità di raccordo con l'area di deposito dei contenitori in questione, il concessionario di quest'ultima dovrà garantire un'adeguata attività di informazione presso gli autotrasportatori deputati al conferimento e/o al ritiro dei contenitori tesa ad illustrare la conformazione temporanea dei luoghi e dei percorsi viabilistici da a per l'area medesima;
- sarà cura del soggetto concessionario della summenzionata area di deposito dei contenitori frigoriferi organizzare preventivamente le attività di conferimento e di prelievo nonché ogni altra operazione nell'area medesima in maniera tale che, nello spazio in questione, non abbiano mai a verificarsi congestionamenti od altre criticità di sorta che possano costituire pregiudizio alla sicurezza fisica delle persone;
- laddove si prospettassero nella summenzionata area di deposito dei contenitori frigoriferi attività che possano comportare – anche potenzialmente – notevoli afflussi di transito veicolare nello spazio di viabilità in questione, il concessionario dell'area medesima dovrà porre in essere ogni attività di carattere logistico tesa a garantire un regolare afflusso dei mezzi, informando preventivamente in proposito gli autotrasportatori e predisponendo, laddove necessario, un idoneo servizio di gestione del traffico all'ingresso dell'area in questione; analogamente, il predetto concessionario dovrà dare informazione in proposito con congruo anticipo gli uffici tecnici di questo Ente per i coordinamenti e le iniziative del caso a tutela della pubblica incolumità.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

Art. 6



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



PORTO DI ANCONA – ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N. 23 (C.U.P.: J34B16000090005 – C.I.G.: B19482D3CD)

ELABORATO PLANIMETRICO

